

# **Centro Studi**

## **Consiglio Nazionale Ingegneri**

**L'accesso alle professioni di geometra,  
perito industriale e perito agrario a seguito della  
pubblicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88,  
recante il *Regolamento per il riordino degli istituti  
tecnici***



**(c.r. 294)**

**Roma, marzo 2011**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Giovanni Rolando	Presidente
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Roberto Brandi	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing.civ.amb.iun. Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Ing. Paolo Stefanelli	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114**

**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048**

**[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

**Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800**

**[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)**



Il presente documento è stato redatto dall'avv. Nicola Colacino.



## Una riforma a “impatto zero” sull’accesso ai Collegi di geometri, periti industriali e periti agrari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 è stato pubblicato il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante il *Regolamento per il riordino degli istituti tecnici*, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Decreto, nella sua versione definitiva, conferma l’impostazione accolta durante l’intero *iter* di formazione del provvedimento, secondo cui i nuovi percorsi di studio, distinti in *Settori (Economico e Tecnologico)*, a loro volta suddivisi in *Indirizzi* e in *Articolazioni*, sono da considerarsi ad ogni effetto di legge sostitutivi dei precedenti, anche ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate<sup>1</sup>.

L’equipollenza tra vecchi e nuovi percorsi è formalmente sancita dalla *Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente*, di cui all’Allegato D del Decreto, dove è stabilito espressamente che il corso di studi finalizzato al conseguimento del *Diploma di Geometra* confluisce nel nuovo indirizzo *Costruzioni, ambiente e territorio*. Pertanto, il “vecchio” *Geometra* (vale a dire il diplomato presso l’omonimo Istituto tecnico) è oggi formalmente equiparato al *Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio*. La medesima sorte spetta ai diplomati presso gli Istituti tecnici agrari e industriali, i quali, in base all’indirizzo di riferimento, sono oggi formalmente equiparati ai *Periti* dei corrispondenti indirizzi in vigore.

**L’entrata in vigore della nuova normativa non altera, pertanto, in alcun modo, le condizioni di accesso agli Albi professionali da parte dei soggetti diplomati nei predetti indirizzi.**

---

<sup>1</sup> Si veda in proposito la nota del Centro studi CNI c.r. 280 *L’accesso alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario a seguito del riordino degli Istituti tecnici e professionali*.



In altri termini, è del tutto priva di riscontro la posizione di chi sostiene che i nuovi titoli di studio (vale a dire i nuovi “diplomi di istruzione tecnica”) devono essere considerati *“solo come titolo necessario per l’accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e non come titolo per accedere agli albi professionali”*. D’altronde, è la stessa lettera del Decreto a smentire una simile interpretazione. In particolare:

- l’art. 2, intitolato *Identità degli istituti tecnici*, stabilisce, al comma 1, che *“L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, **con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore**”*. Lo sbocco individuato dal Decreto all’esito dei percorsi di studio non è, pertanto, esclusivamente quello accademico, o di formazione tecnica superiore, ma il diplomato di un Istituto tecnico è libero di scegliere se proseguire gli studi o entrare direttamente nel mondo del lavoro, incluso quello professionale;
- l’art. 6, intitolato *Valutazione e titoli finali*, chiarisce, inoltre, che il diploma rilasciato dagli Istituti tecnici *“costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, **fermo restando il valore del diploma medesimo a***



***tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico***".

L'esplicito riferimento a "*tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento*" consente di ritenere che, al pari di quanto già previsto sotto la previgente disciplina, il conseguimento del diploma rilasciato da un Istituto tecnico dà titolo – previo superamento dell'esame di Stato – all'iscrizione al corrispondente Albo professionale. Sicché, ad esempio, chi intenda iscriversi all'albo dei geometri – e acquisire, quindi, il *titolo professionale di geometra* – al termine degli studi secondari, potrà (continuare a) farlo anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 88/2010, senza dover conseguire alcun titolo di studio ulteriore rispetto al diploma di *Perito delle costruzioni, ambiente e territorio*;

- infine, anche il punto 2 dell'Allegato A (espressamente indicato come parte integrante del Decreto), dove si afferma che "*I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia*" conferma la correttezza dell'interpretazione in discorso. È evidente, infatti, la volontà del legislatore di collegare la nuova normativa alla vigente disciplina delle professioni regolamentate accessibili con diploma di scuola superiore. Il riferimento ai "*percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia*", difatti, presuppone una corrispondenza necessaria tra il Decreto in parola e, ad esempio, la normativa sull'accesso alla professione di Geometra. Più precisamente, si può rilevare che, a norma dell'art. 2 della legge n. 75/1985, "*per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario: 1) essere cittadino*



*italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta; 4) essere in possesso del diploma di geometra [rectius, di perito delle costruzioni, ambiente e territorio]; 5) avere conseguito l'abilitazione professionale. **L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni". È evidente che il rinvio ai "percorsi di studio e di lavoro", di cui al punto 2 dell'Allegato A al D.P.R. n. 88/2010, va inteso, nel primo caso, come riferito "...al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile" e, nel secondo, "...allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata".***

In assenza di abrogazioni o modifiche delle precitate disposizioni, pertanto, le condizioni di accesso alla professione di Geometra (e, analogamente, a quelle di Perito industriale e Perito agrario), restano assolutamente inalterate sul piano formale, stante il chiaro e inequivocabile dettato legislativo.